

IT

IT

IT



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 26.3.2010
COM(2010)115 definitivo

2010/0061 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1001/2008 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio originari, tra l'altro, della Malaysia

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- Motivazione e obiettivi della proposta

La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (versione consolidata) nel procedimento relativo alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio originari, tra l'altro, della Malaysia.

- Contesto generale

La presente proposta è presentata nel quadro dell'attuazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta svolta in conformità dei requisiti sostanziali e procedurali di cui al regolamento di base.

- Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Nell'ottobre 2008, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, con il regolamento (CE) n. 1001/2008 sono state reimposte misure antidumping definitive sulle importazioni di taluni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica di Corea e della Malaysia. I dazi antidumping in vigore per quanto riguarda la Malaysia sono i seguenti: 59,2% per Anggerik Laksana Sdn Bhd e 75% per tutte le altre società. Per la Repubblica di Corea il dazio è del 44% per tutte le società.

Nel settembre 2009 con il regolamento (CE) n. 803/2009 del Consiglio sono state reimposte misure antidumping definitive sulle importazioni dello stesso prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese (58,6%) e della Thailandia (58,9%), ad eccezione di due società in Thailandia. Le misure antidumping relative al prodotto in esame originario della Cina sono state estese alle importazioni spedite da Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e dalle Filippine, dichiarate originarie di questi paesi o no.

- Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Non pertinente.

2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- Consultazione delle parti interessate

In conformità delle disposizioni del regolamento di base, le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i loro interessi nel corso dell'inchiesta.

- Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- Valutazione dell'impatto

La presente proposta deriva dall'attuazione del regolamento di base.

Il regolamento di base non prevede una valutazione generale dell'impatto, ma contiene un elenco esauriente delle condizioni da valutare.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- Sintesi delle misure proposte

La domanda è stata presentata dalla Pantech Steel Industries Sdn Bhd (PSI "il richiedente"), un produttore esportatore della Malaysia.

Accertata l'esistenza di prove sufficienti ai fini dell'apertura del riesame, la Commissione ha aperto il procedimento il 30 luglio 2009.

Secondo le conclusioni dell'inchiesta il richiedente ha dimostrato di soddisfare i requisiti per ottenere lo status di nuovo esportatore. Quindi occorre determinare un margine di dumping individuale in base alla normativa vigente per Pantech Steel Industries Sdn Bhd e per le sue società collegate. Il presente riesame non modifica la data di scadenza delle misure inizialmente istituite dal regolamento (CE) n. 1001/2008 del Consiglio.

La Commissione propone pertanto che il Consiglio adotti la proposta di regolamento allegata, che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 29 aprile 2010.

- Base giuridica

Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (versione consolidata), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4.

- Principio di sussidiarietà

La proposta rientra nel campo di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi indicati di seguito.

Il tipo di intervento è descritto nel regolamento di base e non consente decisioni a livello nazionale.

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione europea, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

- Scelta degli strumenti

Strumenti proposti: regolamento del Consiglio.

Altri mezzi non sarebbero adeguati in quanto il regolamento di base non prevede opzioni alternative.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non comporta alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1001/2008 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio originari, tra l'altro, della Malaysia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea¹ ("il regolamento di base"), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

1.1. Misure in vigore

- (1) Nell'ottobre 2008 in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base il Consiglio ha approvato il regolamento (CE) n. 1001/2008², che reimpone misure antidumping sulle importazioni di alcuni accessori per tubi ("il prodotto in esame") originari, tra l'altro, della Malaysia. I dazi antidumping in vigore per la Malaysia corrispondono al 59,2% per la società Anggerik Laksana Sdn Bhd e al 75% per tutte le altre società.

1.2. Richiesta di riesame

- (2) La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame relativo ai "nuovi esportatori" a norma dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento di base. La domanda è stata presentata dalla Pantech Steel Industries Sdn Bhd ("il richiedente"), un produttore esportatore della Malaysia ("il paese interessato").
- (3) Il richiedente afferma di non aver esportato il prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure antidumping, ossia durante il periodo compreso tra il 1° aprile 2000 e il 31 marzo 2001 ("periodo dell'inchiesta iniziale"), e di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto in esame soggetti alle misure antidumping di cui al considerando 1.

¹ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

² GU L 275 del 16.10.2008, pag. 18.

- (4) Il richiedente afferma inoltre di aver assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare il prodotto in esame nell'Unione nel prossimo futuro.

1.3. Avvio del riesame relativo ai nuovi esportatori

- (5) La Commissione ha esaminato gli elementi di prova presentati dal richiedente e li ha ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo e aver dato all'industria dell'Unione l'opportunità di presentare osservazioni, la Commissione ha aperto, con il regolamento (CE) n. 692/2009³, un riesame del regolamento (CE) n. 1001/2008 in relazione al richiedente.
- (6) A norma del regolamento (CE) n. 692/2009, è stato abrogato il dazio antidumping del 75% istituito dal regolamento (CE) n. 1001/2008 sulle importazioni del prodotto in esame fabbricato e venduto per l'esportazione nell'Unione dal richiedente. Contemporaneamente, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento di base si è chiesto alle autorità doganali di prendere gli opportuni provvedimenti per registrare tali importazioni.
- (7) Secondo il regolamento (CE) n. 692/2009, se si accerta che il richiedente soddisfa le condizioni necessarie per usufruire di un dazio individuale, può rivelarsi necessario modificare l'aliquota del dazio attualmente applicata alle importazioni del prodotto in esame da parte di società non menzionate all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1001/2008.

1.4. Prodotto in esame

- (8) Il prodotto oggetto del riesame è rappresentato da accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, originari della Malaysia ("il prodotto in esame"), attualmente classificabili nei codici NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19, ex 7307 99 30 ed ex 7307 99 90 .

1.5. Parti interessate

- (9) La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura del riesame l'industria dell'Unione, il richiedente e i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.
- (10) Il comitato di difesa dell'industria degli accessori da saldare testa a testa dell'Unione europea, che rappresenta l'industria dell'Unione, ha presentato le proprie osservazioni per iscritto ai servizi della Commissione. Il comitato di difesa ha contestato l'attendibilità della base del prezzo all'esportazione. Sono stati inoltre forniti documenti che dimostrerebbero tentativi di aggirare le misure e sono state presentate informazioni sui livelli di prezzo del prodotto in esame applicati agli importatori UE.

³ GU L 199 del 31.7.2009, pag. 9.

- (11) La Commissione ha inviato al richiedente e alle sue società collegate un questionario sull'antidumping, ricevendo le risposte entro il termine stabilito.
- (12) La Commissione ha inoltre inviato un questionario sull'antidumping a importatori non collegati ubicati nell'Unione europea ma senza ricevere alcuna forma di cooperazione.
- (13) La Commissione ha proceduto alla verifica di tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione dello status di nuovo esportatore e del dumping e ha effettuato visite di verifica presso le sedi del richiedente e delle seguenti società collegate in Malaysia:
- Pantech Steel Industries Sdn Bhd (il richiedente),
 - Pantech Corporation Sdn Bhd (società commerciale collegata)

1.6. Periodo dell'inchiesta

- (14) Il periodo dell'inchiesta di riesame ha riguardato il periodo compreso fra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 ("periodo dell'inchiesta di riesame" o "PIR").

2. RISULTATI DELL'INCHIESTA

2.1. Qualifica di nuovo esportatore

- (15) L'inchiesta ha confermato che la società non aveva esportato il prodotto in esame durante il periodo iniziale dell'inchiesta e che le sue esportazioni nell'Unione europea erano iniziate dopo tale periodo. La società ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportazione del prodotto nel PIR, sotto forma di tre commesse dallo stesso gruppo importatore nell'UE.
- (16) Dopo il PIR queste tre commesse sono state completate mediante l'esportazione a condizioni approssimativamente uguali, ad eccezione di alcune differenze trascurabili di prezzo e quantità. Sebbene le quantità in oggetto fossero limitate, sono state tuttavia considerate sufficienti a stabilire un margine di dumping attendibile, in quanto i livelli dei prezzi applicati sono stati ulteriormente corroborati da altre informazioni a disposizione dei servizi della Commissione, tra cui i prezzi all'esportazione applicati a paesi terzi dall'esportatore in questione che confermavano il comportamento riscontrato nelle operazioni in esame.
- (17) Per quanto riguarda le altre condizioni relative al riconoscimento dello status di nuovo esportatore, la società ha potuto dimostrare di non essere collegata, né direttamente né indirettamente, ad alcun produttore esportatore della Malaysia soggetto alle misure antidumping in vigore per quanto riguarda il prodotto in esame.
- (18) È quindi confermato che la società deve essere considerata un "nuovo esportatore" ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento di base; di conseguenza occorre determinare un margine individuale per questa società.

2.2. Dumping

Determinazione del valore normale

- (19) Il richiedente produce accessori e vende il prodotto in esame nel mercato interno e nei mercati di esportazione. L'inchiesta ha rivelato un'organizzazione di vendita complessa nel mercato interno, che comprende distributori non collegati e società commerciali collegate. I distributori non collegati acquistano il prodotto in esame dal produttore e lo rivendono ai commercianti collegati, che a loro volta vendono le merci ad acquirenti non collegati nel mercato interno. De facto, i distributori non collegati fungono da agenti per il richiedente.
- (20) Tenendo conto delle informazioni indicate sopra e del fatto che è possibile risalire al richiedente mediante le vendite delle società commerciali collegate, i prezzi applicati al consumatore finale dalle società commerciali collegate sono considerati il primo prezzo nel corso di normali operazioni commerciali e quindi formano la base per la determinazione del valore normale.
- (21) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base, le vendite effettuate sul mercato interno sono considerate rappresentative quando il loro volume totale corrisponde ad almeno il 5% del volume complessivo delle esportazioni verso l'Unione. La Commissione ha stabilito che il volume complessivo delle vendite di accessori per tubi effettuate dal richiedente sul mercato interno era rappresentativo.
- (22) La Commissione ha successivamente individuato i tipi di accessori venduti sul mercato interno dalle società commerciali considerati identici o direttamente comparabili ai tipi venduti per l'esportazione nell'Unione europea.
- (23) La Commissione ha anche esaminato se le vendite di accessori per tubi nel mercato interno in quantità rappresentative fossero da ritenersi effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali a norma dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento di base. A tal fine si è calcolata la proporzione di vendite interne remunerative ad acquirenti indipendenti. Dato che è stato rilevato che erano state realizzate sufficienti vendite nel corso di normali operazioni commerciali, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivo sul mercato interno.
- (24) Nei pochi casi in cui il tipo di prodotto in esame non era venduto sul mercato interno durante il PIR, il valore normale è stato costruito sommando ai costi di produzione dell'esportatore dei tipi di prodotto esportati un importo ragionevole per le spese generali, amministrative e di vendita e per il profitto.

Prezzo all'esportazione

- (25) Il prodotto in esame è stato esportato direttamente verso acquirenti indipendenti nell'Unione. Quindi il prezzo all'esportazione è stato stabilito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base, ossia in base ai prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili, come indicato nel considerando 16.

Confronto

- (26) Il valore normale e i prezzi all'esportazione sono stati confrontati a livello franco fabbrica.
- (27) Per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto debitamente conto, mediante adeguamenti, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento

di base. Sono stati effettuati opportuni adeguamenti per tenere conto dei costi di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori nonché spese di credito in tutti i casi in cui le differenze risultavano essere ragionevoli, esatte e dimostrabili.

- (28) Secondo il richiedente, se la Commissione usasse il valore normale basato sulle vendite interne delle società commerciali collegate, si dovrebbe concedere un adeguamento per le differenze tra il mercato interno e il mercato UE in termini di volume di commercio. Il richiedente afferma inoltre che le vendite al mercato UE sono state effettuate a livello di distributore, mentre sul mercato interno il richiedente vendeva una percentuale importante degli accessori come parte di commesse più grandi nel mercato dei progetti di gas e petrolio, dove gli accessori hanno un ruolo ausiliario solo rispetto ai tubi e alle valvole principali e ad altri componenti importanti e che inoltre questo mercato era a un altro livello di commercio.
- (29) Dopo aver esaminato le condizioni di vendita sul mercato interno, in particolare l'andamento dei prezzi, l'inchiesta ha dimostrato che il richiedente non poteva provare, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base, una differenza coerente e distinta nelle funzioni e nei prezzi per i diversi livelli di commercio nel mercato interno del paese esportatore. Quindi nessun adeguamento è stato applicato.

Margine di dumping

- (30) A norma dell'articolo 2, paragrafo 11 del regolamento di base e considerando che nel corso del PIR vi erano solo 3 commesse e che il prezzo delle materie prime, che costituisce la maggior parte dei costi di produzione, ha registrato forti fluttuazioni durante tale periodo, il margine di dumping è stato determinato in base al confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione per ogni operazione.
- (31) Il confronto ha dimostrato l'esistenza di un livello di dumping del 49,9%, espresso in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione.
- (32) Inoltre l'inchiesta ha confermato che i prezzi all'esportazione del richiedente ad altri paesi terzi con quantità significative erano notevolmente più bassi rispetto a quelli applicati per l'Unione europea, suggerendo quindi l'esistenza di dumping su mercati terzi.

3. MODIFICA DELLE MISURE OGGETTO DI RIESAME

- (33) Alla luce dei risultati dell'inchiesta, si ritiene opportuno applicare al richiedente un dazio antidumping definitivo pari al livello del margine di dumping accertato.
- (34) Il margine di dumping del 49,9% stabilito per il PIR è inferiore al livello di eliminazione del pregiudizio del 75%, fissato su scala nazionale per la Malaysia nell'ambito dell'inchiesta iniziale. Si propone pertanto di istituire un dazio fondato su un margine di dumping del 49,9%, e di modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1001/2008 del Consiglio.

4. RISCOSSIONE RETROATTIVA DEL DAZIO ANTIDUMPING

- (35) In considerazione di quanto precede, il dazio antidumping applicabile al richiedente è riscosso a titolo retroattivo sulle importazioni del prodotto in esame registrate a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 692/2009.

5. CLAUSOLA DI MONITORAGGIO E POSSIBILE RIESAME FUTURO

- (36) E' opportuno notare che le società interessate hanno un sistema complesso di distribuzione che comporta anche l'importazione del prodotto da altri paesi sottoposti a misure. Inoltre esiste il rischio di aggiramento dei dazi a causa delle notevoli differenze tra i dazi applicati ai diversi esportatori all'interno della Malaysia. Quindi occorrono misure speciali per garantire l'applicazione corretta dei dazi antidumping.
- (37) Queste misure speciali consistono nella presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti illustrati nell'allegato del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da una fattura di questo tipo saranno assoggettate al dazio antidumping residuo applicabile a tutti gli altri esportatori.
- (38) Inoltre, la Commissione ha informato il Consiglio che essa inviterà la società in oggetto a presentare relazioni periodiche alla Commissione per garantire un seguito corretto alle vendite del prodotto in esame nell'Unione, al prezzo e alle altre condizioni relative, nonché alle informazioni sugli sviluppi nei prezzi delle vendite interne della società. Il Consiglio prende nota in particolare del fatto che se tali relazioni non vengono presentate, o se dalle relazioni emerge che le misure non sono adeguate ad eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, potrà rendersi necessario avviare un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento base. Il Consiglio ricorda inoltre che spetta alla Commissione avviare d'ufficio un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base, in particolare dopo un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento (anche se si rende necessario un riesame precedente). Si nota che attualmente, viste le circostanze del caso, la Commissione prevede che sarà opportuno un tale riesame dopo un anno. In questo contesto è importante notare che il dazio istituito per la società in oggetto con il presente regolamento si basa solo su un numero limitato di ordini.

6. COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DURATA DELLE MISURE

- (39) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva istituire un dazio antidumping definitivo modificato sulle importazioni di accessori per tubi provenienti dal richiedente e riscuotere tale dazio a titolo retroattivo sulle importazioni del prodotto in esame assoggettate a registrazione. Le loro osservazioni sono state esaminate e tenute nella dovuta considerazione.
- (40) Il presente riesame non modifica la data in cui scadranno, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, le misure istituite dal regolamento (CE) n. 1001/2008 del Consiglio.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. All'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1001/2008 il testo seguente è aggiunto nella tabella sotto la voce dei produttori in Malaysia:

Paese	Società	Aliquota del dazio (%)	Codice addizionale TARIC
Malaysia	Pantech Steel Industries Sdn Bhd	49,9	A961

2. Il dazio istituito viene riscosso retroattivamente sulle importazioni del prodotto in esame registrate conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 692/2009.

Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni del prodotto in esame originario della Malaysia, fabbricato dalla Pantech Steel Industries Sdn Bhd.

3. All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1001/2008 è aggiunto il paragrafo seguente: "L'applicazione delle aliquote di dazio individuali stabilite per la Pantech Steel Industries Sdn Bhd è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell'allegato. In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società."
4. Con l'aggiunta del paragrafo di cui sopra, l'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1001/2008 è rinumerato articolo 1, paragrafo 4.
5. Salvo altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio
Il presidente
[...]

ALLEGATO

*"Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale **deve figurare** sulla fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Essa va redatta secondo il seguente modello:*

- (1) nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che ha emesso la fattura commerciale;*
- (2) dichiarazione: "Il sottoscritto certifica che il "volume" di [prodotto in esame] venduto per l'esportazione nell'Unione europea e coperto dalla presente fattura è stato fabbricato da [nome e indirizzo della società] [codice addizionale TARIC] in [paese interessato]. Dichiaro che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete e corrette e che il prezzo fatturato è definitivo e non sarà compensato, in parte o per intero, in alcun modo."*

Data e firma"